

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione	A0300E	Codice Settore	A0302B
Classificazione	3.12	Classificazione per materia	03.10.01/2/2019

OGGETTO

Servizio di consulenza ed assistenza assicurativa per il Consiglio regionale del Piemonte – Proroga tecnica del servizio per il periodo: 1^a giugno 2023 – 30 novembre 2023 al Broker Marsh S.p.A.

PREMESSA

Vista la determinazione dirigenziale n. A0302A/146/2019 del 27 maggio 2019 con la quale si affidava il servizio relativo all'incarico di consulenza e assistenza assicurativa per il Consiglio regionale del Piemonte al Broker Marsh S.p.a. con sede in Milano - Viale Luigi Bodio n. 33 – C.F. e P.I. 01699520159 per il periodo di anni tre con l'eventuale ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per anni uno e un'eventuale proroga tecnica di 180 giorni ai sensi dell'art. 106 – comma 11 del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni economiche e contrattuali offerte dal Broker Marsh s.p.a. alla Giunta regionale del Piemonte, per quanto compatibili, in particolare con l'applicazione del ribasso del 7,99% sui premi imponibili delle polizze stipulate dal Consiglio regionale e un ribasso del 2,99% sul premio imponibile delle polizze RCA relative agli eventuali automezzi del Consiglio regionale del Piemonte;

Visto il contratto Rep. N. 6/2019/CR del 16 settembre 2019, stipulato in esecuzione della predetta determinazione dirigenziale;

Vista la determinazione dirigenziale n. A0302A/121/2022 del 25 maggio 2022 con la quale si affidava la ripetizione del servizio relativo all'incarico di consulenza ed assistenza assicurativa a Marsh s.p.a. per il periodo di un anno e precisamente dal 1^a giugno 2022 al 1^a giugno 2023 con facoltà di un'eventuale proroga tecnica di 180 giorni alle condizioni economiche e contrattuali previste dal contratto Rep. N. 6/2019/CR del 16 settembre 2019;

Visto l'atto aggiuntivo al contratto Rep. N. 6/2019/CR del 16 settembre 2019, stipulato in esecuzione della predetta determinazione dirigenziale;

Dato atto che il servizio di cui trattasi scadrà il 1^a giugno 2023;

Vista la determinazione dirigenziale n. 241/A1000A/2023 del 9 maggio 2023 con la quale Regione Piemonte ha indetto una gara a procedura aperta per l'affidamento del brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Considerato che sia nel dispositivo della predetta determinazione sia all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto la Regione Piemonte ha previsto la clausola relativa alla possibilità per il Consiglio regionale del Piemonte di "stipulare, entro dodici mesi dall'aggiudicazione del servizio di brokeraggio della Giunta Regionale del Piemonte, un contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo con oneri a proprio carico, con le medesime condizioni contrattuali ed economiche offerte all'affidatario della Giunta Regionale del Piemonte";

Dato atto che persistono le condizioni per continuare ad avvalersi della consulenza del broker Marsh al fine di supportare gli uffici consiliari nelle attività di valutazione dei rischi a cui è esposta l'Amministrazione e per fornire adeguate soluzioni assicurative;

Considerato che nelle more dell'espletamento della procedura di gara indetta dalla Giunta regionale del Piemonte per individuare il soggetto contraente a cui affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per garantire la prosecuzione dell'attività di consulenza e intermediazione assicurativa, si rende necessario, in attesa dell'espletamento della gara da parte della Regione Piemonte, di avvalersi della proroga tecnica di 180 giorni (1^a giugno 2023 – 30 novembre 2023) prevista dall'art.4 del Contratto Rep. n. 6/2019/CR e ribadito dall'art. 3 dell'atto aggiuntivo;

Considerato che la Giunta regionale con determinazione in corso di approvazione sta provvedendo, altresì, a prorogare il servizio di cui trattasi;

Preso atto che, a tutt'oggi, Consip S.p.A. non ha stipulato alcuna convenzione relativa all'approvvigionamento di servizi comparabili con quelli oggetto dell'appalto, né detto servizio è rinvenibile su MEPA;

Vista la nota Prot. C.R. n. 00011450/2023 dell'11 maggio 2023 con la quale il Consiglio regionale comunicava a Marsh S.p.A. l'intenzione di avvalersi della proroga tecnica di 180 giorni (1^a giugno 2023 – 30 novembre 2023) ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. – agli atti dell'amministrazione;

Evidenziato che Marsh S.p.A. con nota ns prot. n. 000012093/2023 del 19 maggio 2023 pervenuta via PEC trasmetteva l'autocertificazione "Modello A" debitamente compilata e sottoscritta – agli atti dell'amministrazione;

Ritenuto, per quanto sopra, di autorizzare la proroga tecnica del servizio in questione, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in favore del broker Marsh SpA con sede in Milano - Viale Luigi Bodio n. 33 – C.F. e P.I. 01699520159, per un periodo di 180 giorni e precisamente dal 1^a giugno 2023 al 30 novembre 2023;

Dato atto che la proroga avverrà alle medesime condizioni economiche e contrattuali di cui al contratto Rep. N. 6/2019/CR del 16 settembre 2019;

Ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Giuseppe Mignosi, dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria;

Evidenziato che sono in corso di attivazione i controlli circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di subordinare l'affidamento del servizio alla condizione risolutiva qualora intervengano cause ostative riconducibili al mancato possesso dei predetti requisiti, nonché del rispetto della clausola di pantouflage;

Preso atto, altresì, che la consulenza ed assistenza di Marsh S.p.A. non implicano oneri economici a carico del Consiglio regionale in quanto il Broker subentra automaticamente nella provvigione dell'agente assicurativo e quindi viene remunerato dalle società di assicurazioni, senza alcun ulteriore caricamento sui premi;

Valutato l'importo complessivo stimato delle remunerazioni del Broker in €1.750,00 per il periodo 1^a giugno 2023 – 30 novembre 2023;

Considerato che Marsh spa dovrà presentare idonea cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto di procedere alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio in questione incaricando, per tutta la durata contrattuale del

servizio, il dipendente Dott. Corrado Zanotti – funzionario presso il Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale;
Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Consiglio regionale del Piemonte 2023/2025 (PIAO), approvato con D.U.P. n. 71/2023, contenente la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”;
Richiamata, in particolare, la misura 23, di cui al punto 2.13.3 della sezione 2 “Valore pubblico, performance e anticorruzione” del PIAO, relativa al conflitto di interessi nell’ambito delle procedure di gara;
Dato atto che, con riferimento alla procedura in questione, i funzionari nominati hanno reso la dichiarazione sostitutiva ex art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui alla misura 23 del PIAO;
Considerato che la specificità dell’attività posta in essere dal broker indirizza la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali secondo la normativa vigente e che il broker al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell’interesse del cliente necessita di un grado di autonomia operativa ampio che si ritiene possibile ottenere solo attraverso la qualifica di titolare;
Considerato altresì che quanto sopra espresso trova conferma nei provvedimenti emessi dal garante relativamente al “ruolo soggettivo dell’impresa assicurativa nell’ambito dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi” ed “esonero dall’informativa in ambito assicurativo” (cosiddetta “catena assicurativa”) dalla cui valutazione si può inoltre desumere un inquadramento dello stesso broker come titolare autonomo del trattamento;
Dato atto che, in conseguenza di quanto sopra specificato, non si applicano al contratto in questione le disposizioni previste dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 15 del 10 febbraio 2022 (Modifiche alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 113/2018 “Adempimenti regolamento UE n. 679/2016 ‘Regolamento generale sulla protezione dei dati personali’”);
Dato atto, altresì, che il Broker Marsh, sarà vincolato al rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal “Codice di Comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte”, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 9/2014 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 16/2015, n. 17/2016 e n. 100/2019 pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni generali” – “Atti generali”;
Visto il CIG Z76368763B;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- b. vista la l.r. 7/2001;
- c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;
- d. vista la l.r. 23/2008;
- e. vista la D.U.P. n. 117/2011;
- f. vista la D.U.P. n. 122/2011;
- g. vista la D.U.P. n. 62/2013;
- h. Vista la D.C.R. 254-25283 del 20.12.2022;

Nell'ambito delle risorse assegnate con D.U.P. n. 286 del 28.12.2022

D E T E R M I N A

- | | |
|----|--|
| 1. | di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la proroga tecnica del servizio relativo all’incarico di consulenza ed assistenza assicurativa a Marsh s.p.a. con sede in Milano - Viale Luigi Bodio n. 33 – C.F. e P.I. 01699520159, per il periodo di 180 giorni e precisamente dal 1 ^a giugno 2023 al 30 novembre 2023 alle condizioni economiche e contrattuali previste dal contratto Rep. N. 6/2019/CR del 16 settembre 2019; |
| 2. | di disporre che i premi assicurativi saranno liquidati al broker Marsh s.p.a. che dovrà versare il corrispettivo alle Compagnie di assicurazioni, trattenendo le commissioni di propria spettanza; |
| 3. | di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Giuseppe Mignosi, dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria; |
| 4. | di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto relativo al servizio in questione incaricando, per tutta la durata contrattuale del servizio, il dipendente Dott. Corrado Zanotti – funzionario presso il Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale; |
| 5. | di confermare che non si applicano al contratto di cui trattasi le disposizioni inerenti la nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati prevista dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 15 del 10 febbraio 2022; |
| 6. | di confermare, altresì, che il Broker Marsh s.p.a. è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.; |

7. di dare atto che l'assistenza della Marsh s.p.a. non implica oneri economici a carico del Consiglio regionale in quanto il Broker subentra automaticamente nella provvigione dell'agente assicurativo e quindi viene remunerato dalle società di assicurazioni, senza alcun ulteriore caricamento sui premi.

Elenco allegati:

oggetto

impronta

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

TARICCO LUISA; ZANOTTI CORRADO

La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il responsabile del settore

**GIUSEPPE
MIGNOSI**

In data: 2023-05-23 09:48:29.0

Il responsabile della direzione proponente

**MICHELE
PANTE'**

In data: 2023-05-23 11:01:44.0